



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore Generale

N. 278 / 2026 del 08/10/2026

OGGETTO: RICORSO EX ART. 281 UNDECIES C.P.C. INNANZI AL TRIBUNALE DI CUNEO NOTIFICATO IN DATA 18.09.2026 DA PARTE DI G.F., S.D. IN PROPRIO E PER CONTO DEI MINORI S.C., S.B., S.A. - R.G. 1300/2026 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1-2269/2026/XII del 25 febbraio 2026)

Su conforme proposta del Responsabile della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 1-2269/2026/XII del 25.02.2026, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Dott. Franco Ripa;
- visto il "Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi – conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei responsabili delle strutture aziendali", approvato dall'allora Direttore Generale con deliberazione n. 311-2021 del 22 giugno 2021, come modificato con deliberazione dell'allora Commissario n. 458-2023 del 24 ottobre 2023;



- preso atto che in data 11.06.2013 con prot. n. 20158 è pervenuta la richiesta di risarcimento da parte dei signori S.D. e G.F. in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle minori S.C. e S.B. per i presunti danni subiti dalla figlia minore S.B. per le cure prestate in data 05.02.2013;
- rilevato che in data 26.06.2013, con nota prot. 22050, si è provveduto a inviare allo Studio IES la documentazione relativa alla richiesta di risarcimento;
- preso atto che in data 16.07.2013, con nota ns.prot. 24554 del 19.07.2013, il sinistro denunciato allo Studio IES di Genova, è stato avvocato da Italian Underwriting Srl per conto dei Lloyd's, ai sensi dell'art. 32 lett. B) della polizza RCT n. 1858949;
- vista altresì la nota ns prot. n. 24370 del 17.07.2013 pervenuta dallo Studio Tecnico Ravinale di Torino;
- considerato che con note prot. n. 15086 del 15.05.2017, prot. n.21363 del 04.06.2021 e prot. n. 38453 del 26.10.2022, il legale di controparte ha reiterato la richiesta di risarcimento dei presunti danni subiti;
- preso atto che, a seguito delle note del legale di controparte prot. n. 101217 del 14.03.2023 e prot. n. 41945 del 05.12.2023, l'Azienda con nota prot. n. 42034 del 05.12.2023 ha comunicato allo Studio Carlesi, Loss Adjuster dei Lloyd's, la necessità di disporre di una consulenza specialistica ritenuta indispensabile ai fini della valutazione, come evidenziato altresì dal medico legale incaricato dalla Compagnia di assicurazioni Lloyd's nella sua relazione dell'08.05.2023;
- preso atto che in data 05.02.2024, ns. prot. 4941, è stato notificato all'Azienda un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. dai signori G.F. e S.D. in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie S.C. e S.B. e che il suddetto ricorso è stato trasmesso allo Studio Legale Carlesi in data 06.02.2024 con nota prot. n. 5138;
- vista la nota di sollecito prot. n. 6454 del 15.02.2024 trasmessa dall'Azienda allo Studio Carlesi;
- vista la comunicazione, di cui alla nota del 15.02.2024, dello Studio Carlesi, ns. prot. n. 6496, con la quale l'Azienda veniva informata che *“considerata la domanda interna alla SIR, dovrà l'assicurato determinarsi autonomamente circa gli incarichi e la gestione”*;
- vista altresì la successiva nota prot. n. 6587 del 16.02.2024, trasmessa dall'Azienda allo Studio Carlesi, con richiesta di conferma della presa in carico e gestione del sinistro da parte della Compagnia di assicurazione dei Lloyd's, tenuta alla gestione del sinistro ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 lett. b) del contratto di Assicurazione n. 1858949;
- preso atto della nota prot. n. 6969 del 20.02.2024 dello Studio Legale Carlesi, con la quale si conferma che *“il sinistro ammissibile alla copertura assicurativa in eccesso al limite di*



SIR di euro 1.000.000,00, dovrà essere gestito direttamente dall'Assicurato, a termini di polizza e del protocollo di gestione”;

- preso atto che con note del 21.02.2024, prot. n. 7193 e 7195, sono state inviate ai sanitari coinvolti le comunicazioni previste dall'art. 13 della legge 08.03.2017, n. 24, e s.m.i., che impone alle Strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato;
- considerato altresì che con nota prot. n. 14276 del 14.04.2021 veniva comunicato che, a seguito dell'erosione del Fondo Regionale per i sinistri denunciati nell'annualità 2013, ogni pagamento relativo agli stessi sarà a carico dell'Azienda;
- richiamata la delibera n. 55 del 29.02.2024 di incarico legale all'Avv. Paolo Salvini, con studio in Torino, Via Morghen 9, nell'ambito del sopracitato procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc;
- preso atto che in data 15.10.2025 il Collegio peritale formulava alle parti proposta di conciliazione della vertenza, con relativo riscontro dell'Azienda di cui alle note del 29.10.2025 (prot. 37474) e del 12.01.2026 (prot. n. 1020);
- preso atto che il predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo si concludeva con il deposito, in data 27.03.2026 (ns prot. n. 12030) di Consulenza tecnica d'Ufficio sfavorevole all'Azienda;
- vista la nota dell'Azienda del 29.04.2026 (prot. n.16319), con prosecuzione delle trattative, senza esito, anche successivamente alla data di deposito della CTU definitiva;
- preso atto che in data 18.09.2026 (ns. prot.32914), è stato notificato all'Azienda un ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. dai signori G.F. e S.D. in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie S.C., S.B. e S.A.;
- ritenuto necessario costituirsi in giudizio, si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa per la rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Paolo SALVINI del Foro di Torino con studio in Torino – Via Morghen n.9;
- visto il preventivo inoltrato dall'Avv. Paolo SALVINI, con nota del 25.09.2026, ns. prot. 33870, dell'importo di Euro 11.231,00, oltre CPA ed IVA, per complessivi euro 14.249,89, precisando che in caso di conciliazione si applicherà quanto disposto dall'art. 2, comma 1, punto g) del DM 147/2022, con una maggiorazione sui compensi pari ad Euro 5.008,00, per complessivi presunti euro 15.519,96;
- valutata la congruità del preventivo e l'opportunità di affidare l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'Azienda all'Avv. Paolo SALVINI in ogni stato, grado e fase del presente giudizio;



- considerato che la S.C. Legale interaziendale ha provveduto all'invio delle comunicazioni previste dall'art. 13, comma 1 della legge 08.03.2017, n. 24, e s.m.i. , che impone alle Strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare agli esercenti la professione sanitaria, l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato;
- dato atto che il presente provvedimento comporta una spesa a totale carico dell'Azienda, in considerazione dell'erosione del Fondo Regionale per i sinistri denunciati nell'annualità 2013;
- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- 2) di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Cuneo a seguito di notifica del ricorso ex art. 281 *undecies* c.p.c. e art. 8 legge 24/2017, promosso dai signori G.F. e S.D. in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle figlie S.C., S.B. e S.A., per il tramite di legale di fiducia;
- 3) di conferire incarico per la difesa e rappresentanza dell'Azienda in ogni fase e grado, compresa quella di appello, esecuzione ed opposizione, all'avv. Paolo SALVINI del Foro di Torino, con studio in Torino, Via Morghen, 9 con conferimento di tutte le facoltà di legge, ivi inclusa quella di nominare procuratori, farsi sostituire, eleggere domicilio, proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare, incassare somme e sottoscrivere quietanze, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a presunti Euro 15.519,96 trova allocazione al conto 02.65.0000202 "Fondo rischi per cause civili e oneri processuali" dell'esercizio 2026.

Il Direttore Generale
Ripa dott. Franco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero: 1953 Anno: 2026

Sottoscritta digitalmente del Responsabile della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale avv. Martina Peano in data 29/09/2026

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Lauria dott. Giuseppe	Direttore amministrativo Giarola dott. Gabriele
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
☐ CONTRARIO	☐ CONTRARIO
in data 8 ottobre 2026	in data 1° ottobre 2026
sulla proposta di delibera n. 1953 del 29/09/2026	sulla proposta di delibera n. 1953 del 29/09/2026

Allegato - Firmatario -